



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 298 DI DATA 27 Giugno 2018

OGGETTO:

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13. Cofinanziamento delle spese relative al referente tecnico-organizzativo per l'anno 2018 del Piano giovani di zona di Bassa Val di Sole (impegno pari ad Euro 7.000,00.-). Fascicolo n. S162-23.12-2018-42

- Visto l'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani;
- richiamato l'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, sempre relativo al Fondo per le politiche giovanili;
- tenuto conto che l'articolo 26 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, stabilendo altresì che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti dalla legge provinciale n. 5/2007 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti relative alle corrispondenti disposizioni contenute nella legge provinciale n. 7/2004;
- vista la propria deliberazione n. 1161 del 14 giugno 2013, con la quale sono stati approvati i "Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito", che definiscono le modalità operative per la costituzione e il funzionamento dei Piani giovani di zona e d'ambito, nonché per le richieste di finanziamento e per il funzionamento del Tavolo del confronto e della proposta sulle politiche giovanili e dei piani annuali e pluriennali presentati dai Piani giovani stessi;
- considerato che i succitati criteri prevedono al punto 3, paragrafo d), della lettera A "Piano giovani di zona" che il tavolo nomini un referente tecnico-organizzativo per un periodo di almeno tre anni, rinnovabile per ulteriori due trienni, cui l'ente capofila o altro ente indicato dalla Provincia affida il relativo incarico di collaborazione e che la Provincia stanzi un contributo annuo per le spese relative al referente tecnico-organizzativo, determinato in una quota fissa di Euro 6.500,00 ed una variabile di Euro 0,50 per residente fino ad un contributo massimo di Euro 15.000,00;
- vista la deliberazione n. 2048 del 18 novembre 2016, avente ad oggetto "Modifica del riparto del fondo per le politiche giovanili per l'esercizio finanziario 2016 e riparto dello stesso per gli esercizi finanziari 2017 e 2018";
- vista la deliberazione n. 160 del 2 febbraio 2018, avente ad oggetto "Modifica del riparto del fondo per le politiche giovanili per l'esercizio finanziario 2018 e riparto del medesimo fondo per l'esercizio finanziario 2019 e 2020. Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 art. 13 e Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 art. 26", con la quale sono stati destinati alla voce a) "sostegno della realizzazione di specifici progetti, presentati da Comuni, Comunità o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati purché senza scopo di lucro nonché contributi per la remunerazione dei referenti tecnico-organizzativi dei Piani giovani di zona" le seguenti risorse:
 - relativamente all'anno 2018 una quota pari ad Euro 1.145.000,00.-
 - relativamente all'anno 2019 una quota pari ad Euro 557.000,00.-
- appurato che la domanda di contributo per le spese del Referente tecnico organizzativo è pervenuta alla competente struttura della Provincia autonoma di Trento successivamente alla scadenza del termine del 30 aprile 2018 fissato dai criteri approvati dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1161 del 14 giugno 2013;

- preso atto che il comune di Malè, con nota inviata l'8 maggio 2018, acquisita a protocollo provinciale al n. 267815 del 8 maggio 2018, e successiva integrazione inviata il 9 maggio 2018, acquisita a protocollo provinciale al n. 270081 del 9 maggio 2018, contestualmente alla domanda di contributo per le spese del Referente tecnico organizzativo, ricostruisce dettagliatamente le motivazioni che hanno portato al mancato invio della domanda entro il termine del 30 aprile;
- vista la domanda di finanziamento delle spese per il Referente tecnico organizzativo allegata alla prima nota citata, presentata dal comune di Malé ente capofila del Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole, con la quale chiede l'erogazione quale prima anticipazione del 70% dell'importo del contributo spettante per l'anno 2018 per il referente tecnico-organizzativo nominato su base triennale;
- preso atto che il Comune di Malè con le note di cui sopra ha segnalato di aver inserito la documentazione utile ai fini della presentazione della richiesta di finanziamento in data 18 aprile 2018 (protocollo in uscita del comune n. 4518), per cui entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale, utilizzando la piattaforma elettronica PITRE messa a disposizione della Provincia;
- preso altresì atto che lo stesso comune giustifica la mancata trasmissione alla provincia con l'utilizzo della funzione presente nel sistema PiTre *"Riproponi protocollo in uscita"* che *"può indurre in errore"* poiché ha proposto automaticamente un indirizzo del destinatario rivelatosi non più valido sebbene comunque riferito all'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e quindi *"del tutto congruente con il destinatario ricercato"*;
- preso atto che il comune di Malé dichiara di non aver letto la notifica di mancata consegna a causa di un eccesso di carico di lavoro in capo alla struttura organizzativa del comune stesso nonché al fatto che *"il documento era in stato "spedito" e "si è ritenuto che l'allegato "PiTre fosse una "Ricevuta di avvenuta consegna" e non un "Allegato di mancata consegna"";*
- ritenuto, dopo attenta analisi e conseguenti verifiche, condotte anche previo confronto con le strutture provinciali competenti, che gli errori fatti dal comune nell'ambito della procedura di invio della domanda di contributo per le spese del referente tecnico organizzativo siano da considerare lievi e scusabili, e non così gravi da comportare la penalizzazione del mancato finanziamento, pur in presenza di un invio della domanda stessa successivamente alla scadenza fissata;
- preso atto che la mancata approvazione del contributo per le spese del referente tecnico organizzativo comporterebbe gravi conseguenze negative sul territorio in ordine alla realizzazione delle progettualità contenute nel POG;
- ritenuto altresì che l'approvazione del contributo per le spese del referente tecnico organizzativo, tenuto conto delle considerazioni formulate dal Comune di Malè e delle valutazioni tecnico-giuridiche emerse in fase di verifica svolta con le strutture provinciali interne competenti in materia di protocollo elettronico e di procedimento amministrativo, risponda al principio di buona amministrazione orientata ad evitare disservizi nei confronti della collettività;
- appurato inoltre che l'approvazione del contributo per le spese del referente tecnico organizzativo in questione non comporta il mancato finanziamento o la riduzione dello stesso per gli altri Piani giovani e nessun altro soggetto esterno, non configurando quindi un danno ad interessi di terzi;
- atteso che il singolo procedimento amministrativo è stato avviato, relativamente alla struttura provinciale competente, in data 9 maggio 2018;

- considerato che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1161/2013 prevede che sia il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili, con propria determinazione, a concedere il suddetto contributo nonché ad impegnare le relative risorse finanziarie;
- ritenuto pertanto di concedere il seguente contributo riferito all'anno 2018 per le spese relative al referente tecnico-organizzativo per il seguente Piano giovani di zona:

denominazione piano	ente capofila	codice fiscale	giorni di attività	Residenti al 01.01.2017 Fonte I.S.P.A.T.	Contributo 2018
Piano giovani di zona di Bassa Val di Sole	Comune di Malé	00378700223	365	8401	7.000,00

- preso atto delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare dell'art. 56 e dell'allegato 4/2.
- considerato che le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente provvedimento risulteranno esigibili nel seguente modo:
 - per Euro 4.900,00.- nel corso del corrente anno, con impegno della relativa spesa sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2018 relativo alla prenotazione 2010792 004;
 - per Euro 2.100,00.- nel corso del 2019, con impegno della relativa spesa sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2019, relativo alla prenotazione 2012701 001;

IL DIRIGENTE

- vista la L.P. 23 luglio 2004, n. 7 e in particolare l'art. 13;
- vista la L.P. 14 febbraio 2007, n. 5;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
- vista la L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm.;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1161, del 14 giugno 2013;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 2048 del 18 novembre 2016;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 160 del 2 febbraio 2018;
- visti gli atti citati in premessa,

d e t e r m i n a

1. di concedere il seguente contributo riferito all'anno 2018 per le spese relative al referente tecnico-organizzativo per il seguente Piano giovani di zona:

denominazione piano	ente capofila	codice fiscale	giorni di attività	Residenti al 01.01.2017 Fonte I.S.P.A.T.	Contributo 2018
Piano giovani di zona di Bassa Val di Sole	Comune di Malé	00378700223	365	8401	7.000,00

2. di dare atto che il finanziamento di cui al punto 1) è conforme ai "Criteri e modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona e d'Ambito" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1161 del 14 giugno 2013, ad eccezione del termine ultimo di invio per il quale valgono, quali motivazioni di accettazione, quelle già espresse in premessa;

3. di dare atto che, conformemente ai sopra citati criteri, il contributo di cui al punto 1) sarà erogato per il 70% dell'importo complessivo quale prima anticipazione che verrà corrisposta ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, per il restante 30% (a saldo), secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, dietro presentazione alla struttura competente in materia di politiche giovanili da parte dell'ente capofila, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento del POG (Piano Operativo Giovani), della domanda di liquidazione del saldo, redatta in conformità alla modulistica (modulo B0) approvata con determinazione n. 140 di data 02 dicembre 2011 dal Dirigente generale dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.procedimenti.provincia.tn.it;
4. sulla base degli approfondimenti effettuati, in riferimento agli interventi finanziati con la determinazione in oggetto, si attesta che gli stessi non sono soggetti alle disposizioni relative al Registro nazionale aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. n. 234/2012";
5. di dare atto che il procedimento amministrativo, avviato come indicato in premessa e sospeso dal 10 maggio 2018 al 21 giugno 2018, termina con la data del presente provvedimento adottato nel rispetto dei termini massimi fissati ai sensi della L.P. 23/92 e ss.mm.;
6. di far fronte alla spesa di Euro 7.000,00.- prevista dal presente provvedimento, impegnando la stessa nel seguente modo:
 - Euro 4.900,00.- sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2018, relativo alla prenotazione fondi 2010792-004 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2048/2016.
 - Euro 2.100,00.- sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2019, relativo alla prenotazione fondi 2012701 001 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 160/2018.
7. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Luciano Malfer